

Provincia
Barletta Andria Trani
Segreteria Generale

Ai Sig. ri Presidente della Provincia
SEDE

Presidente del Consiglio
SEDE

Consiglieri Provinciali
SEDE

Assessori Provinciali
SEDE

Dirigenti della Provincia
SEDE



OGGETTO: D.Lgs. n. 39/2013. Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190/2012.

Il D.Lgs. n. 39/2013 ha dato attuazione alle disposizioni in merito **all'inconfiribilità ed all'incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico**, introdotte ad opera dell'art. 1 comma 49 e 50 della Legge n. 190/2012.

Il provvedimento individua le disposizioni dirette a modificare la disciplina vigente in materia di conferimento di incarichi sia dirigenziali che di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, fermo restando quanto previsto dagli artt. 19 e 23-bis del D.Lgs. n. 165/2001, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.

Con la presente circolare, ci si soffermerà sulle problematiche di carattere generale emerse a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi, esaminandone l'ambito di applicazione sotto il profilo oggettivo e soggettivo, i soggetti deputati alla vigilanza sull'applicazione delle relative disposizioni e sulle conseguenze previste nel caso di accertate violazioni.

Per comodità espositiva, si allegano alla presente, sotto forma di tabelle riassuntive, le singole cause di inconfiribilità ed incompatibilità previste dalla legge e di interesse dell'amministrazione provinciale.

Risulta opportuno evidenziare che il provvedimento in esame è entrato in vigore in data 4.5.2013 e che le disposizioni ivi contenute si applicano alle pubbliche amministrazioni, così come definite dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, agli enti pubblici ed agli enti di diritto privato in

Segretario Generale Dott.ssa Maria De Filippo

Tel.: 0883.1976050 - Fax: 0883.596632 - Mail: s.generale@provincia.ba.it

Provincia
Barletta Andria Trani
Segreteria Generale

controllo pubblico. Al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000.

Le disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 recano, altresì, norme di attuazione degli artt. 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.

Le regioni, le province e i comuni dovranno provvedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 39/2013, ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari. Trascorso inutilmente tale termine interverrà, con potere sostitutivo, lo Stato.

Già dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Anzi ha sollevato alcune questioni di carattere interpretativo, alla luce della assenza di una norma che prevedesse un regime transitorio per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, con ciò incidendo su situazioni consolidate, nel pieno rispetto del quadro legislativo allora vigente – precedente all'entrata in vigore del decreto medesimo – investendo della questione il Dipartimento della Funzione Pubblica.

La posizione sostenuta, in ossequio al principio generale per cui *tempus regit actum*, muove nel senso di ritenere le nuove ipotesi di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi previste dal decreto in oggetto, non operanti in relazione agli incarichi ed alle cariche già ricoperte o conferite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Una ulteriore problematica riguarda il paventato contrasto tra quanto previsto dall'art. 4 del DL n. 95/2012 che impone alla pubblica amministrazione, titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, di nominare propri dipendenti nei CdA delle società partecipate e le nuove previsioni di incompatibilità previste dall'art. 9 del D.Lgs. n. 39/2013.

Il legislatore si preoccupa, altresì, di meglio specificare l'ambito soggettivo di applicazione del decreto, attraverso le definizioni riportate dall'art. 1 del predetto decreto:

In particolare si intendono per:

- a. **Pubbliche Amministrazioni:** “ le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti”;
- b. **Enti di diritto privato regolati o finanziati:** “le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:
 1. svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;

Segretario Generale Dott.ssa Maria De Filippo

Tel.: 0883.1976050 - Fax: 0883.596632 - Mail: s.generale@provincia.bt.it

Provincia
Barletta Andria Trani
Segreteria Generale

2. abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
3. finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici”;

c. **Enti Pubblici:** “gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati”.

Sono altresì definite dal legislatore le tipologie di incarichi da conferire ed in particolare:

1. **incarichi amministrativi di vertice:** “gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all’amministrazione o all’ente che conferisce l’incarico, che non comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione “;
2. **incarichi dirigenziali interni:** “gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 165/2001, appartenenti ai ruoli dell’amministrazione che conferisce l’incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione”;
3. **incarichi dirigenziali esterni:** “gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni”;
4. **incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico:** “gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”.

In linea generale, l’imparzialità ex art. 97 della Costituzione, secondo la ratio legislativa, deve essere assicurata sia in termini di inconferibilità degli incarichi che in termini di incompatibilità.

L’**inconferibilità**, quale categoria generale, è intesa dal legislatore in termini di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal decreto succitato.

Il D.Lgs. n. 39/2013 individua due ordini di cause di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice meglio riassunte nelle allegare schede che qui sinteticamente si riportano:

Provincia
Barletta Andria Trani
Segreteria Generale

- 1) *inconferibilità di incarichi in caso di condanna per i reati contro la pubblica amministrazione (cfr. art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013);*
- 2) *Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni (cfr. artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 39/2013);*
- 3) *Inconferibilità di incarichi a componenti di Organi di Indirizzo politico (cfr. artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 39/2013);*

Con riferimento alla ipotesi sub. n. 1, l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 39/2013 prevede, nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3 del medesimo articolo, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, la possibilità di conferire incarichi al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità. La fattispecie si riferisce agli incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati che comportino esercizio di vigilanza e controllo. Lo stesso articolo, al comma 6, disciplina le ipotesi di sospensione dell'incarico e dell'efficacia del contratto di lavoro subordinato o autonomo stipulato nei confronti di un soggetto esterno cui è stato conferito uno degli incarichi vietati dall'art. 3, comma 1.

Con riferimento alle ipotesi di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 39/2013, il legislatore specifica, al comma 3, la non applicazione delle suddette ipotesi, ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

Per le ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità sono previste sia **sanzioni di carattere oggettivo**, volte a colpire l'atto adottato in violazione di legge, sia **sanzioni di carattere soggettivo**, volte a far valere la responsabilità degli autori della violazione.

Sotto il profilo oggettivo, l'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013 stabilisce la nullità degli atti di conferimento degli incarichi adottati in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità, nonché la nullità dei relativi contratti e l'art. 20, comma 2, prevede, quale condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico, l'acquisizione di una autodichiarazione dell'interessato sull'insussistenza delle cause di inconferibilità previste dal decreto.

Sotto il profilo soggettivo, l'art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013 applica un regime sanzionatorio particolarmente rigido. Si stabilisce, infatti, che i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati (salvo i casi di assenza, dissenso e astensione) e non possono, per tre mesi, conferire gli incarichi di loro competenza.

Segretario Generale Dott.ssa Maria De Filippo

Tel.: 0883.1976050 - Fax: 0883.596632 - Mail: s.generale@provincia.bt.it

Provincia
Barletta Andria Trani
Segreteria Generale

L'**incompatibilità** è intesa quale obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, **entro il termine perentorio di quindici giorni**, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Il D.Lgs. n. 39/2013 individua due ordini di cause di incompatibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice meglio riassunte nelle allegate schede:

- 1) *Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale (cfr. artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 39/2013);*
- 2) *Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico (cfr. artt. 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 39/2013);*


Anche per le ipotesi di incompatibilità, il regime sanzionatorio previsto è particolarmente stringente. L'art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013, dispone la decadenza dagli incarichi svolti in situazione di incompatibilità e la risoluzione dei relativi contratti, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione della causa di incompatibilità, da parte del responsabile del piano anticorruzione designato presso ciascuna amministrazione.

Sotto il profilo soggettivo l'art. 15 del D.Lgs. n. 39/2013 pone in capo al Responsabile del Piano Anticorruzione di ciascuna amministrazione il compito di curare, anche attraverso le disposizioni del Piano Anticorruzione, il rispetto delle disposizioni dettate in materia di inconfiribilità ed incompatibilità. Allo stesso sono, inoltre, attribuiti poteri di segnalazione dei casi di possibile violazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (che può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico cfr art. 16 D.Lgs. n. 39/2013), all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

E' altresì espressamente posto in capo al "Responsabile del Piano Anticorruzione" di ciascuna amministrazione locale, ai sensi dell'art. 15, comma 1, secondo inciso del D.Lgs. n. 39/2013, la contestazione all'interessato dell'esistenza o dell'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità previste dal decreto. La disposizione va letta in modo coordinato e combinato sia alle norme che prevedono le sanzioni di carattere oggettivo e soggettivo già esaminate in premessa che all'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 in ordine alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità.

Il precitato articolo dispone che:

Segretario Generale Dott.ssa Maria De Filippo
Tel.: 0883.1976050 - Fax: 0883.596632 - Mail: s.generale@provincia.ba.it




Provincia
Barletta Andria Trani
Segreteria Generale

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.
2. Nel corso dell'incarico, l'interessato presenta annualmente, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.
3. Le dichiarazioni di cui ai punti nn. 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico;
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al decreto in oggetto, per un periodo di 5 anni.

Pertanto, si invitano le SS.LL. a comunicare alla scrivente, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, l'eventuale sussistenza/insussistenza di una delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013, avendo cura di inoltrare, con sollecitudine, l'allegato schema di autodichiarazione debitamente compilato.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
(Dott.ssa Maria de Filippo)



E.A.

Art.3 del D.Lgs. n. 39/2013

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

CASI DI INCONFERIBILITA' a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale(reati contro la pubblica amministrazione)				
incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali	incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale	incarichi dirigenziali, interni ed esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale	incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale	incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale
Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001 (art.314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 del c.p. e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383)				
l' inconferibilità ha durata:				
PERMANENTE	ove sia stata inflitta pena accessoria interdizione perpetua dai pubblici uffici			
	sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare			
	sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro autonomo			
STESSA DURATA DELL'INTERDIZIONE	ove sia stata inflitta una interdizione temporanea			
5 ANNI	negli altri casi			
Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l' inconferibilità ha durata:				
PERMANENTE	ove sia stata inflitta pena accessoria interdizione perpetua dai pubblici uffici			
	sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare			
	sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro autonomo			
STESSA DURATA DELL'INTERDIZIONE	ove sia stata inflitta una interdizione temporanea			
DURATA PARI AL DOPPIO DELLA PENA INFLITTA, PER UN PERIODO COMUNQUE NON SUPERIORE A 5 ANNI	negli altri casi			

Art.4 del D.Lgs. n. 39/2013
Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni

CASI DI INCONFERIBILITA' di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati	
a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'Ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico	incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali
	incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale
	incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento

Art.5 del D.Lgs. n. 39/2013
Inconferibilità di incarichi a di direzione nelle aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

CASI DI INCONFERIBILITA'	
a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale	incarichi di Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo nelle aziende sanitarie locali



Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

CASI DI INCONFERIBILITA' DI INCARICHI	
non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi	
<p>1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico ovvero</p> <p>2. A coloro che nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione oppure</p> <p>3. A coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui sopra</p>	<p>a) incarichi amministrativi di vertice della regione</p> <p>b) incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale</p> <p>c) incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale</p> <p>d) incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale</p>
<p>1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni, che conferisce l'incarico ovvero</p> <p>2. A coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché</p> <p>3. A coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione</p>	<p>a) incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione</p> <p>b) incarichi dirigenziali nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione;</p> <p>c) incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale</p> <p>d) incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione</p>

Art.8 del D.Lgs. n. 39/2013
Inconferibilità di incarichi di direzione nelle aziende sanitarie locali


CASI DI INCONFERIBILITA' DI INCARICHI	
Incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali	coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL
	coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.
	coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare
	a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o di ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.
	a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio e' compreso nel territorio della ASL



Art.9 del D.Lgs. n. 39/2013

Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali


CASI DI INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI	
<p>Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o di controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico</p>	<p>con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico</p>
<p>Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico</p>	<p>con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.</p>



Art.10 del D.Lgs. n. 39/2013

Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali

CASI DI INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI	
Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione	con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;
	con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale
L' incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.	



Art.11 del D.Lgs. n. 39/2013

Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore in ente pubblico e cariche di componenti in organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

CASI DI INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI	
<p>Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale,</p>	<p>con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.</p>
<p>Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale</p>	<p>con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;</p>
	<p>con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;</p>
	<p>con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.</p>
<p>Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonche' gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale</p>	<p>con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;</p>
	<p>con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;</p>
	<p>con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonche' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.</p>



Art.12 del D.Lgs. n. 39/2013

Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

CASI DI INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI	
<p>Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico</p>	<p>con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico</p>
	<p>con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.</p>
<p>Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale</p>	<p>con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.</p>
<p>Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale</p>	<p>con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;</p>
	<p>con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;</p>
	<p>con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione</p>
<p>Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale</p>	<p>con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;</p>
	<p>con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;</p>
	<p>con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.</p>

Art.13 del D.Lgs. n. 39/2013

Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti di organo di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

CASI DI INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI	
<p>Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale</p>	<p>con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.</p>
<p>Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale</p>	<p>con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;</p>
	<p>con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;</p>
	<p>con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione</p>
<p>Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale</p>	<p>con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.</p>



Art.14 del D.Lgs. n. 39/2013

Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

CASI DI INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI	
<p>Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali</p>	<p>con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare</p>
<p>Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione</p>	<p>con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;</p>
	<p>con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;</p>
	<p>con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.</p>